




## REGIME FORFETARIO, DETRAZIONE IVA PER IMMOBILI ABITATIVI, SITO DEDICATO ALL'ASSISTENZA PER LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA, CHIARIMENTI SU AGEVOLAZIONI PRIMA CASA E LEASING ABITATIVO, FAQ SUL MODELLO DI NON DETENZIONE DELL'APPARECCHIO TV, CONTRATTO A TEMPO PARZIALE AGEVOLATO E CHIARIMENTI SUL CONGEDO PARENTALE

La disapplicazione del regime forfetario, la detrazione IVA concessa anche per gli immobili adibiti ad uso abitativo, il debutto del nuovo sito internet dedicato all'assistenza sulla dichiarazione precompilata, i chiarimenti dell'Agenzia sulle agevolazioni prima casa e i leasing abitativo apportati dalla legge di stabilità 2016, le domande poste sul nuovo modello di dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo per non versare il canone RAI, il nuovo contratto a tempo parziale agevolato e i chiarimenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sul congedo parentale

### Soggetti interessati

 <b>IMPRESE</b>	 <b>PROFESSIONISTI</b>	 <b>PERSONE FISICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Circolare 10/E – Disapplicazione del regime forfetario</li><li>• Cassazione - Detrazione dell'IVA anche per gli immobili abitativi</li><li>• Online il modello d'istanza e le istruzioni per il computo delle perdite pregresse in caso di accertamento</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Circolare 10/E – Disapplicazione del regime forfetario</li><li>• Debutto del sito dedicato all'assistenza sulla dichiarazione precompilata</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Circolare 12/E – Chiarimenti sulle agevolazioni prima casa</li><li>• Circolare 12/E – Chiarimenti sul leasing abitativo</li><li>• Debutto del sito dedicato all'assistenza sulla dichiarazione precompilata</li><li>• MLPS: Chiarimenti sulle procedure di rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali</li><li>• FAQ sulla dichiarazione sostitutiva di non detenzione</li></ul>

		<b>dell'apparecchio televisivo</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• I duty free shop possono essere utilizzati dai soli viaggiatori muniti di carta d'imbarco</li><li>• Contratto di lavoro a tempo parziale agevolato</li><li>• MLPS: Chiarimenti sulla disciplina del congedo parentale</li></ul>
--	--	--

## SOMMARIO

<b>1. CIRCOLARE 10/E – DISAPPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO</b>	Pag. 3
<b>2. CASSAZIONE - DETRAZIONE DELL'IVA ANCHE PER GLI IMMOBILI ABITATIVI</b>	Pag. 4
<b>3. DEBUTTO DEL SITO DEDICATO ALL'ASSISTENZA SULLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA</b>	Pag. 6
<b>4. CIRCOLARE 12/E – CHIARIMENTI SULLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA</b>	Pag. 7
<b>5. CIRCOLARE 12/E: CHIARIMENTI SUL LEASING ABITATIVO</b>	Pag. 9
<b>6. ONLINE IL MODELLO D'ISTANZA E LE ISTRUZIONI PER IL COMPUTO DELLE PERDITE PREGRESSE IN CASO DI ACCERTAMENTO</b>	Pag.11
<b>7. CHIARIMENTI SULLE PROCEDURE DI RIMBORSO E REGOLAZIONI CONTABILI RELATIVE AI TRIBUTI LOCALI</b>	Pag.12
<b>8. FAQ SULLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NON DETENZIONE DELL'APPARECCHIO TELEVISIVO</b>	Pag.14
<b>9. I DUTY FREE SHOP POSSONO ESSERE UTILIZZATI DAI SOLI VIAGGIATORI MUNITI DI CARTA D'IMBARCO</b>	Pag.15
<b>10. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE AGEVOLATO</b>	Pag.16
<b>11. MLPS: CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DEL CONGEDO PARENTALE</b>	Pag.17

## **1. CIRCOLARE 10/E: DISAPPLICAZIONE DEL REGIME FORFETARIO**

In data 4 aprile 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 10/E, con cui sono state fornite indicazioni sulle modalità di applicazione del nuovo regime forfettario, alla luce delle modifiche apportate dalla legge di stabilità per il 2016.

I contribuenti che devono applicare il regime forfettario hanno la possibilità di disapplicarlo.

### **1.1 Disapplicazione per opzione - opzione per il regime ordinario**

L'opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma occorre comunque comunicarlo barrando l'apposito campo della dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta; i soggetti che effettuano operazioni esenti (quindi non presentano la dichiarazione IVA) devono comunicare l'opzione presentando il quadro VO insieme alla dichiarazione dei redditi. Tenendo in considerazione le modifiche apportate al regime forfettario dalla legge di Stabilità 2016, coloro che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario possono dal 1/1/2016 revocare la scelta effettuata e accedere al regime forfettario effettuando le opportune rettifiche dei documenti emessi nel corso del 2016; per correggere eventuali errori commessi in fattura può essere emessa una nota di variazione (da conservare, ma senza obbligo di registrazione ai fini IVA).

La possibilità di accesso al regime forfettario è ammessa anche per coloro che nel 2014 hanno optato per il regime ordinario di determinazione del reddito e dell'IVA. In tal caso possono revocare l'opzione effettuata e applicare, dal 2016, il regime forfettario con l'ulteriore agevolazione prevista, vale a dire l'applicazione dell'imposta sostitutiva nella misura del 5%, fino alla fine del quinquennio agevolato. Anche i soggetti che hanno optato nel corso del 2015 per l'applicazione del regime di vantaggio possono revocare la scelta effettuata senza attendere il decorso dei termini di permanenza nel regime (cinque anni) e accedere al regime forfettario.

### **1.2 Disapplicazione per legge**

Il regime forfettario cessa di avere efficacia a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso (comma 54), oppure se si verifica una delle cause di esclusione previste dal comma 57. Alcuni dei requisiti richiesti sono ad esempio:

- nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori ai limiti indicati nell'allegato 4 alla legge n. 190 del 2014, così come modificati dalla legge di stabilità 2016, diversificati in base al codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata;

- nell'anno precedente abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti;
- nell'anno precedente il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell'esercizio, i 20.000 euro;
- non abbiano percepito nell'anno precedente redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro

Non viene più contemplata la cessazione del regime in corso d'anno.

### **1.3 Disapplicazione a seguito di accertamento**

Divenuto definitivo, l'avviso di accertamento che dimostra l'assenza di una delle condizioni previsti dai commi 54 e 57 della legge di Stabilità, determina l'uscita dal regime forfettario dal periodo successivo a quello accertato. Quindi se ad esempio un accertamento relativo all'anno di imposta 2015 dovesse rendersi definitivo nel 2020, il regime forfettario si considererà cessato già a partire dal 2016.

## **2. CASSAZIONE - DETRAZIONE DELL'IVA ANCHE PER GLI IMMOBILI ABITATIVI**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6883 dell'8 aprile 2016, ha confermato che il divieto di detrazione previsto dall'art.19-bis1, comma 1, lett. i), del D.P.R. n. 633/1972 per gli immobili classificati catastalmente come abitativi non ha carattere assoluto, essendo derogabile quando l'impresa sia in grado di dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che i suddetti immobili sono utilizzati, anche solo prospetticamente, nell'ambito dell'attività d'impresa.

L'art.19-bis1, comma 1, lett. i), del D.P.R. n.633/1972 preclude la detrazione dell'IVA assoluta in relazione all'acquisto ed al recupero di immobili abitativi. Il divieto non opera, in virtù di una specifica previsione contenuta nella norma, per le spese sostenute dalle imprese di costruzione nonché da quelle che pongono in essere locazioni esenti che determinano l'applicazione del pro rata.

L'indetraibilità dell'imposta riguarda i fabbricati abitativi classificati come tali secondo le risultanze catastali e, in linea generale, prescinde dall'utilizzo effettivo dei medesimi.

Questo principio è stato disatteso dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione n.18 del 22 febbraio 2012; nella specie, quando gli immobili abitativi possono essere utilizzati, secondo la normativa regionale di settore, nell'ambito di un'attività turistico-alberghiera, siccome le prestazioni di alloggio sono imponibili (con l'aliquota del 10%, ai sensi del n.120) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n.633/1972). In conseguenza dell'imponibilità in esame, infatti, è stato precisato che l'imposta

sull'acquisto di beni o servizi afferenti dette tipologie di prestazioni risulta detraibile benché relativa a fabbricati che, dal punto di vista catastale, si presentano come abitative.

In base a questa impostazione, avallata anche dalla Corte di Cassazione, occorre pertanto verificare, in linea di fatto, se l'immobile abitativo, nel momento in cui sono realizzati i lavori di manutenzione o ristrutturazione, sia già effettivamente utilizzato per lo svolgimento di attività ricettizia, ovvero se a tale utilizzazione risulti inequivocabilmente destinato (cfr. sentenza n.3454 del 14 febbraio 2014, successivamente confermata dalle sentenze n.8628 del 29 aprile 2015, n.21965 del 28 ottobre 2015, n.4606 del 9 marzo 2016 e n.5707 del 23 marzo 2016).

Da ultimo, la sentenza n.6883/2016 ha generalizzato il principio precedentemente esposto, affermando che, "in tema di IVA (...), ove l'operazione non rientri nell'oggetto esclusivo o principale dell'attività, il compratore non ne dovrà dimostrare solo l'inerenza e la strumentalità in base a elementi oggettivi e in concreto, secondo la generale previsione di cui all'art.19 del DPR n. 633/1972, ma dovrà dimostrare anche che il bene non rientra più nella categoria dei beni a destinazione abitativa, per i quali, in base ad un criterio legale oggettivo, è prevista l'esclusione della detrazione".

## **2.1 Il caso**

Nel caso in esame, a fronte dell'elemento fattuale offerto dall'Ufficio, in merito alla destinazione abitativa dell'immobile rilevante ai fini dell'applicazione dell'esclusione della detrazione, la sentenza impugnata ha motivato in maniera insufficiente, laddove non ha tenuto conto di tale elemento fattuale che, ove valutato, avrebbero potuto condurre ad una diversa soluzione della controversia. In particolare, i giudici d'appello hanno valorizzato una serie di elementi – nella specie, che la società aveva dichiarato di avere acquistato l'immobile per adibirlo a sede legale, dopo le opportune ristrutturazioni, indicandolo nella nota integrativa al bilancio, iscrivendolo nel registro dei cespiti ammortizzabili ed includendolo nelle immobilizzazioni materiali e specificando nella nota integrativa che, alla conclusione dei lavori di ristrutturazione ivi sarebbe stata stabilita la sede legale – quali prova dell'inerenza e della strumentalità prospettica, rilevanti ai fini dell'esercizio della detrazione in applicazione dell'art.19, comma 1, del D.P.R. n.633/1972; la Commissione tributaria regionale, tuttavia, non ha illustrato sulla scorta di quali elementi oggettivi abbia ritenuto di poter superare in concreto l'esclusione della detraibilità conseguente alla destinazione abitativa dell'immobile ed ha erroneamente affermato che era onere dell'Ufficio dimostrare che l'immobile, una volta conclusi i lavori, non sarebbe stato adibito a sede legale della società.

La conclusione raggiunta dalla Suprema Corte conferma, pertanto, che il divieto di detrazione previsto dall'art.19-bis1, comma 1, lett. i), del D.P.R. n.633/1972 per gli immobili classificati catastalmente come abitativi non ha carattere assoluto, essendo derogabile quando l'impresa sia in grado di dimostrare, sulla base di elementi oggettivi,

che i suddetti immobili sono utilizzati, anche solo prospetticamente, nell'ambito dell'attività d'impresa.

### **3. DEBUTTO DEL SITO DEDICATO ALL'ASSISTENZA SULLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA**

In data 11 aprile 2016 con comunicato stampa l'Agenzia delle entrate ha aggiornato i contribuenti in merito alla novità che interesseranno la dichiarazione precompilata per il periodo d'imposta 2015.

E' stato realizzato un nuovo spazio web all'indirizzo <https://infoprecompilata.agenziaentrate.it> in cui vengono descritte le modalità di accesso al 730 precompilato ed al modello Unico PF, nonché i passi da seguire per integrare, modificare e trasmettere la dichiarazione.

La dichiarazione, disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate dal 15 aprile 2016, potrà essere trasmessa a partire dal 2 maggio ed entro il 7 luglio 2016 (per chi presenta il 730) ovvero entro il 30 settembre 2016 (per chi presenta l'Unico PF).

L'accesso alla dichiarazione precompilata può essere delegato ad intermediari abilitati solo dai contribuenti che presentano il 730/2016 e non per quelli che presenteranno l'Unico/2016. Gli altri contribuenti, invece, dovranno rilasciare come l'anno scorso una delega all'intermediario o al CAF per l'accesso al 730 precompilato, insieme alla copia del documento d'identità del diretto interessato. Tali deleghe dovranno essere conservate e numerate progressivamente dall'intermediario.

Tra le novità di quest'anno si ricorda la possibilità di mandare il 730 congiunto direttamente (senza doversi rivolgere ad un CAF o ad un professionista), la precompilazione dei dati relativi alle spese sanitarie, universitarie e funebri (fatta eccezione per i soli farmaci da banco), contributi per la previdenza complementare e spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.

Tali dati si aggiungono a quelli già inseriti nel 730 precompilato dell'anno scorso, ossia i dati reddituali provenienti dalle certificazioni dei sostituti d'imposta per redditi di lavoro dipendente e assimilati, pensioni e compensi per attività occasionali di lavoro autonomo, gli interessi passivi su mutui, i premi assicurativi ed i contributi previdenziali.

### Si ricorda che...



da quest'anno sarà possibile accedere direttamente on line alla propria dichiarazione precompilata anche con il Sistema pubblico per l'identità digitale (SPID) e con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA).

## 4. CIRCOLARE 12/E – CHIARIMENTI SULLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

In data 8 aprile 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 12/E, recante chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione del Videoforum e del Telefisco 2016. Di seguito alcune risposte relative alle agevolazioni sulla prima casa.

### 4.1 Credito d'imposta per l'acquisto della nuova abitazione

#### Domanda

Se un contribuente vende l'abitazione comprata con l'agevolazione 'prima casa' e ricompra entro un anno un'altra 'prima casa', gli spetta il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa? Alla luce delle modifiche introdotte alle agevolazioni 'prima casa', spetta il credito d'imposta se il contribuente effettua il nuovo acquisto prima di vendere la casa preposseduta?

#### Risposta

L'art. 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 prevede l'attribuzione di un credito d'imposta ai contribuenti che acquistano, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con le agevolazioni, un'altra casa di abitazione, purché sussistano le condizioni per beneficiare delle agevolazioni 'prima casa' anche per il secondo acquisto. Il credito di imposta spetta al contribuente anche nell'ipotesi in cui proceda all'acquisto della nuova abitazione prima della vendita dell'immobile preposseduto. All'atto di acquisto del nuovo immobile con le agevolazioni 'prima casa' il contribuente potrà, quindi, fruire del credito di imposta per l'imposta dovuta in relazione al nuovo acquisto nel limite, in ogni caso, dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposte in occasione dell'acquisizione dell'immobile preposseduto.

### 4.2 Nuovo acquisto assoggettabile ad IVA

#### Domanda

L'estensione dell'agevolazione 'prima casa' di cui all'art. 1, comma 55, della legge di Stabilità (il quale fa riferimento all'aliquota del 2 per cento dell'imposta di registro) spetta anche nel caso che il nuovo acquisto sia imponibile IVA?

## **Risposta**

Le novità inserite nel corpo delle disciplina 'prima casa', nell'ambito della Nota II-bis citata, si applicano anche nell'ipotesi in cui il nuovo acquisto sia imponibile ad IVA. Il punto 21) della Tab. A, parte II, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, ai fini dell'applicabilità dell'aliquota IVA agevolata al 4 per cento, fa espresso rinvio, infatti, alla ricorrenza delle condizioni di cui alla nota II-bis) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. La modifica delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis esplica, quindi effetti anche ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata IVA del 4 per cento.

### **4.3 Nuovo acquisto a titolo gratuito**

#### **Domanda**

L'estensione dell'agevolazione 'prima casa' di cui all'art. 1, comma 55, della Legge di Stabilità, spetta anche nel caso di nuovo acquisto a titolo gratuito (con impegno dell'acquirente di alienare la casa preposseduta entro un anno)?

#### **Risposta**

L'acquisto del nuovo immobile in regime agevolato, con l'impegno a rivendere quello preposseduto, può essere effettuato anche a titolo gratuito. La modifica delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis esplica, quindi, effetti anche ai fini dell'applicazione delle agevolazioni 'prima casa' in sede di successione o donazione. Resta inteso che, nell'atto di donazione o nella dichiarazione di successione con cui si acquista il nuovo immobile in regime agevolato, dovrà risultare l'impegno a vendere entro l'anno l'immobile preposseduto.

### **4.4 Vendita dell'abitazione preposseduta**

#### **Domanda**

Se un contribuente ha acquistato il 1° ottobre 2015 una casa senza l'agevolazione 'prima casa' ed entro il 30 settembre 2016 vende l'abitazione preposseduta, potrà chiedere il rimborso delle maggiori imposte versate per l'acquisto effettuato nel 2015 rispetto al prelievo con l'agevolazione 'prima casa'? In alternativa, può utilizzare un credito d'imposta?

#### **Risposta**

La nuova disciplina recata dall'art. 1, comma 55, della legge di Stabilità 2016 trova applicazione in relazione agli atti di acquisto di immobili posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge di Stabilità. Per gli atti conclusi



prima di tale data non può, dunque, essere richiesto il rimborso delle eventuali maggiori imposte versate rispetto a quelle che sarebbero state dovute in applicazione delle nuove disposizioni né può essere riconosciuto un credito d'imposta.

## **5. CIRCOLARE 12/E: CHIARIMENTI SUL LEASING ABITATIVO**

In data 8 aprile 2016 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 12/E, recante chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione del Videoforum e del Telefisco 2016. Di seguito alcune risposte relative al leasing abitativo. Ai sensi dell'art.1 commi da 76 a 84 della Legge di stabilità 2016, infatti, dal 2016 i contribuenti che intendono acquistare l'abitazione principale possono optare per il contratto di leasing al posto dell'ordinario mutuo con maggiori detrazioni IRPEF.

### **5.1 Agevolazione prima casa: destinazione ad abitazione principale**

#### **Domanda**

Si domanda se l'agevolazione 'prima casa' spetti a prescindere dal fatto che si tratti di una casa destinata ad abitazione principale dell'utilizzatore.

#### **Risposta**

L'aliquota dell'1,5 per cento dell'imposta di registro trova applicazione all'atto di trasferimento dell'immobile a favore della società di leasing in presenza delle condizioni stabilite dalla Nota II-bis che devono essere sussistere in capo all'utilizzatore e, dunque a prescindere dalla circostanza che tale soggetto destini l'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria a propria abitazione principale.

### **5.2 Agevolazione prima casa: dichiarazioni dell'acquirente/concedente**

#### **Domanda**

Si chiede se le dichiarazioni richieste dalla legge all'acquirente quale presupposto per ottenere l'agevolazione 'prima casa' (ad esempio la dichiarazione di non avere la proprietà di altre case nel Comune) devono essere fatte dall'utilizzatore nel contratto di leasing o nel contratto di compravendita tra il fornitore e la società concedente. Se queste dichiarazioni devono essere fatte nel contratto di leasing, vanno ripetute nel contratto di compravendita dall'utilizzatore o dall'acquirente?

## Risposta

La nota II bis all'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR stabilisce che le agevolazioni spettano a condizione che:

- l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
- nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;
- nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni 'prima casa'. La richiamata disciplina è stata integrata dalla legge di Stabilità 2016 secondo cui, ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria.

Tali dichiarazioni potranno essere rese dall'utilizzatore sia nell'atto di acquisto dell'immobile da parte della società di leasing, intervenendo volontariamente all'atto, sia nel contratto di locazione finanziaria dell'immobile. In tale ultima ipotesi, tuttavia, è necessario, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni 'prima casa' che il contratto di locazione finanziaria venga prodotto per la registrazione unitamente all'atto di trasferimento dell'immobile.

### **5.3 Registrazione del contratto di leasing enunciato nell'atto di compravendita**

#### **Domanda**

Il contratto di leasing (che è stipulato tra la società concedente e il soggetto utilizzatore) non deve essere registrato in termine fisso, perché è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Il successivo contratto di compravendita, stipulato in esecuzione del contratto di leasing, è usualmente firmato da tre soggetti (venditore,

società concedente e soggetto utilizzatore). Nel contratto di compravendita è inevitabilmente fatta enunciazione del contratto di leasing. Questa enunciazione comporta la tassazione del contratto di leasing enunciato?

## **Risposta**

Nel caso in cui nel contratto di compravendita nel quale interviene anche l'utilizzatore del contratto di leasing si faccia riferimento al precedente contratto di leasing stipulato e non registrato, detta enunciazione comporta l'applicazione dell'imposta di registro anche per la disposizione enunciata. Si precisa che per l'enunciazione del contratto di locazione finanziaria l'imposta di registro è dovuta nella misura fissa in applicazione del primo periodo del comma 1 dell'art. 40 del TUR secondo cui: "per gli atti relativi a cessione di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa."

## **6. ONLINE IL MODELLO D'ISTANZA E LE ISTRUZIONI PER IL COMPUTO DELLE PERDITE PREGRESSE IN CASO DI ACCERTAMENTO**

Con il comunicato stampa dell'8 aprile 2016 e il provvedimento n. 51240 dell'8 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate ha reso nota la pubblicazione del modello e delle istruzioni dell'istanza per il computo delle perdite pregresse in caso di accertamento: è stato approvato il modello denominato IPEA, finalizzato alla dichiarazione del computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili nell'ambito dell'attività di accertamento.

### **6.1 La modalità di presentazione del modello**

Il modello si presenta via PEC, insieme con copia di un documento d'identità ed è l'unico modo per vedersi riconosciuto lo scomputo delle perdite pregresse dal maggior imponibile che è stato accertato. Il modello può essere presentato anche a seguito di accertamento con adesione, sia che venga avviato prima o dopo la notifica dell'avviso di accertamento.

### **6.2 I termini**

In caso di notifica di avviso di accertamento: la domanda va presentata entro il termine per la proposizione del ricorso.

In caso di istanza di accertamento con adesione successiva alla notifica dell'avviso di accertamento: la domanda va presentata entro il termine per la proposizione del ricorso tenendo conto anche del periodo di sospensione previsto dal D.lgs. n. 218/1997.

In caso di istanza di accertamento con adesione anteriore alla notifica dell'avviso di accertamento: la domanda può essere presentata nel corso del contraddittorio.

### **6.3 La procedura dell'Ufficio**

Una volta presentata la richiesta, vengono sospesi i termini per la proposizione del ricorso per un periodo di 60 giorni.

L'Agenzia, verificata l'utilizzabilità delle perdite, procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate e comunica l'esito al contribuente. Se l'IPEA è presentato nell'ambito del procedimento di adesione, l'Ufficio predispone l'atto di adesione al netto delle perdite.

### **6.4 Disponibilità online del modello**

Il modello, insieme alle relative istruzioni, è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/aprile+2016+provvedimenti/provvedimento+del+08+aprile+2016+computo+perdite>

## **7. CHIARIMENTI SULLE PROCEDURE DI RIMBORSO E REGOLAZIONI CONTABILI RELATIVE AI TRIBUTI LOCALI**

In data 14/04/2016 sono stati pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze il Decreto contenente le procedure di rimborso relative ai tributi locali e la circolare 1/DF contenente chiarimenti sull'argomento. Il decreto sopra citato ha stabilito che tali procedure riguardano: l'IMU, la maggiorazione TARES, l'imposta municipale immobiliare (IMI) e l'imposta immobiliare semplice (IMIS). Tale priorità è dovuta alla circostanza che per i tributi citati si è verificata la parte più consistente di erronei versamenti determinati soprattutto dalla contemporanea presenza di due distinte obbligazioni da assolvere sia nei confronti dello Stato sia nei confronti del comune

Qui di seguito vengono illustrati gli adempimenti del contribuente a seconda del tipo di regolarizzazione:

- **Versamento a un ente locale incompetente-** Adempimenti del contribuente: il contribuente che si è accorto di avere effettuato un versamento a un comune incompetente, invia una semplice comunicazione sia al comune competente sia a quello incompetente, indicando: gli estremi del versamento; l'importo versato; i dati catastali dell'immobile cui si riferisce il versamento; l'ente locale destinatario delle somme; l'ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento.

- **Versamento in misura superiore al dovuto al comune competente e/o stato** - Adempimenti del contribuente: il contribuente deve presentare un'apposita istanza di rimborso all'ente locale sia nel caso di versamento di competenza del comune che nel caso di versamento di competenza dell'erario (è l'esempio dell'IMU quota Stato e per la maggiorazione TARES). La richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute deve essere effettuata entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Per ottenere il rimborso il contribuente deve indicare nella propria istanza, oltre ai dati sopra elencati anche il proprio codice IBAN. Nel caso in cui non possieda l'IBAN, gli altri strumenti che possono essere utilizzati per richiedere il rimborso sono l'assegno circolare emesso da Banca d'Italia o il contante da riscuotere presso la sede di Banca d'Italia più vicina al domicilio indicato dall'interessato.
- **Versamento allo Stato di una somma spettante al comune e successiva regolazione verso il comune** - Adempimenti del contribuente: Viene disciplinata l'ipotesi nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza dell'ente locale; regolarizzato contestualmente la sua posizione nei confronti dello stesso ente locale con successivo versamento. In questo caso il contribuente deve presentare un'istanza di rimborso al comune, avendo versato 2 volte la stessa somma per la stessa obbligazione. Anche in questo caso l'istanza deve essere presentata entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; inoltre deve inserire, oltre ai consueti dati identificativi, anche il proprio codice IBAN e che, in mancanza, possono essere utilizzati per il rimborso l'assegno circolare emesso da Banca d'Italia o il contante da riscuotere presso la sede di Banca d'Italia più vicina al domicilio indicato dall'interessato.
- **Versamento allo Stato di una somma spettante al comune che non dà luogo a rimborsi** - Adempimenti al contribuente: in questo caso ad eccezione dei casi sopra esposti i versamenti erronei non hanno comportato somme da restituire ma il contribuente ha corrisposto l'esatto importo dovuto ad un ente diverso da quello competente. In questo caso il contribuente deve presentare al comune una semplice comunicazione in cui rappresenta la circostanza di aver versato l'esatto importo allo Stato anziché al comune.
- **Versamento al Comune di una somma spettante allo Stato che non dà luogo a rimborsi** - Adempimenti del contribuente: anche l'ipotesi in cui, (diversamente da quella sopra citata), sia stata versata all'ente locale una somma spettante allo Stato e che tale versamento non comporti comunque somme da restituire, poiché il contribuente ha corrisposto l'esatto importo dovuto. Il contribuente dovrà presentare al comune una semplice comunicazione

in cui rappresenta la circostanza di aver versato l'esatto importo al comune invece che allo Stato.

## **8. FAQ SULLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NON DETENZIONE DELL'APPARECCHIO TELEVISIVO**

Con Comunicato stampa del 14 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate - rispondendo ad alcuni quesiti sulle principali problematiche riscontrate dai contribuenti - fornisce chiarimenti in merito alla presentazione della dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio televisivo.

### **Domanda**

Cosa succede se un soggetto è intestatario di più utenze elettriche?

### **Risposta**

Nel caso in cui un contribuente sia titolare di più utenze di tipo domestico residenziale non rischia il doppio addebito; il canone viene addebitato, infatti, su una sola utenza elettrica.

### **Domanda**

Cosa succede se la moglie ha sempre pagato l'abbonamento tv mentre l'utenza elettrica residenziale è intestata al marito?

### **Risposta**

Se entrambi appartengono alla stessa famiglia anagrafica, il canone dovrà essere pagato una sola volta e non sarà necessario presentare alcuna dichiarazione sostitutiva. L'addebito, infatti, sarà fatto solo sulla fattura per la fornitura di energia elettrica intestata al marito e lo sportello SAT procederà alla voltura del canone di abbonamento nei confronti del marito stesso.

### **Domanda**

Cosa succede in caso di intestazione di nuove utenze elettriche?

### **Risposta**

Chi attiva un'utenza elettrica per la prima volta nel corso dell'anno, e non è già titolare di un'altra utenza residenziale nell'anno di attivazione, è esonerato dal pagamento del canone solo se presenta la dichiarazione entro la fine del mese successivo alla data di attivazione della fornitura?

## Domanda

Come presentare la dichiarazione di non detenzione?

## Risposta

I titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale possono presentare una dichiarazione di non detenzione tramite l'applicazione web disponibile sul sito di Agenzia delle Entrate o tramite gli intermediari abilitati. Inoltre, è possibile presentarla anche in forma cartacea, mediante spedizione postale al Sat - c.p.22 Torino - per plico raccomandato senza busta insieme a una copia di un valido documento di riconoscimento.

Queste, alcune delle domande più frequenti presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Faq.

## Si ricorda che...



sono inoltre disponibili anche degli esempi di compilazione della dichiarazione sostitutiva, nella sezione Cosa devi fare > Richiedere > Canone tv > Esempi di compilazione.

## 9. I DUTY FREE SHOPS POSSONO ESSERE UTILIZZATI DAI SOLI VIAGGIATORI MUNITI DI CARTA D'IMBARCO

Con la nota 22583/RU del 9 marzo 2016 le dogane forniscono chiarimenti alla Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta circa la possibilità per i gestori dei duty free shops aeroportuali di vendere i propri beni anche agli operatori aeroportuali muniti di tesserino rilasciato dall'E.N.A.C. I duty free shops situati all'interno degli scali aeroportuali nazionali sono speciali negozi destinati alla vendita di prodotti ai viaggiatori in uscita dal territorio dello Stato: si tratta di prodotti venduti allo stato estero in esenzione da tributi, destinati a essere utilizzati dal consumatore fuori dal territorio doganale (art. 128 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 – T.U.L.D.).

Ai sensi dell'art. 1, punto 40, del regolamento delegato UE 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015, che integra il regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento europeo, in vigore dal 1° maggio 2016, viene definito viaggiatore la persona fisica che:

- entra temporaneamente nel territorio doganale dell'Unione e non vi risiede normalmente,
- ritorna nel territorio doganale dell'Unione in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno al di fuori di tale territorio,
- lascia temporaneamente il territorio doganale dell'Unione dove risiede normalmente,
- lascia il territorio doganale dell'Unione dopo un soggiorno temporaneo senza esservi residente normalmente.

Tra i vari interventi dell'Agenzia delle dogane sul tema, la nota in commento richiama la Circolare n. 179/D del 5 ottobre 2000 e la Circolare n. 44/D del 1° ottobre 2001, con le quali sono state definite le regole che l'acquirente e l'esercente devono seguire per porre in essere le operazioni di compravendita in esenzione fiscale, garantendo che i beni venduti in tali negozi speciali siano destinati esclusivamente al viaggiatore in uscita dal territorio doganale comunitario. In particolare, la Circolare n. 44/D/2001 ha stabilito che tutti i beni venduti nel duty free shop devono essere riposti in contenitori sigillati con nastro adesivo, recante in diverse lingue il divieto di cessione a terzi del bene stesso all'interno del territorio dell'Ue, oltre all'indicazione che il contenitore potrà essere aperto solo dopo l'uscita dal territorio dell'Unione; tale ultima prescrizione si estende anche al particolare spazio aeroportuale definito "area sterile", nella quale hanno accesso i viaggiatori che sono stati già sottoposti ai controlli di sicurezza.

Pertanto, in virtù delle disposizioni sopra richiamate, le dogane confermano che i prodotti venduti nei duty free shops possono essere ceduti solamente ai viaggiatori muniti di carta d'imbarco con destinazione finale verso Paesi terzi.

## **10. CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE AGEVOLATO**

### **10.1 Chi sono i beneficiari?**

I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e che hanno maturato i requisiti minimi di contribuzione possono, in accordo con il datore di lavoro, trasformare il rapporto lavorativo da tempo pieno a tempo parziale con una riduzione dell'orario di lavoro in misura compresa tra il 40% e il 60% con corresponsione mensile, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla



prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento della contribuzione figurativa.

Tale somma è omnicomprensiva, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettata ad alcuna forma di contribuzione previdenziale e assistenziale.

### **10.2 Durata**

Il contratto in questione dura per il periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.

Il beneficio cessa al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell'accordo.

Gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento da parte dell'INPS dell'istanza.

### **10.3 Adempimenti**

Il datore di lavoro deve trasmettere alla Direzione Territoriale del Lavoro competente il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato affinché la medesima rilasci entro 5 giorni il provvedimento di autorizzazione al beneficio. Ottenuta l'autorizzazione dalla DTL, il datore di lavoro deve trasmettere istanza telematica all'INPS con i dati identificativi della certificazione e le informazioni necessarie del contratto.

Entro 5 giorni lavorativi l'INPS comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.

Il datore di lavoro deve comunicare all'INPS e alla Direzione Territoriale del Lavoro la cessazione del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato.

## **11. MLPS: CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DEL CONGEDO PARENTALE**

L'istante chiede se, a seguito dell'intervento normativo che prevede per la richiesta di congedo un periodo di preavviso non inferiore a cinque giorni, le previsioni contenute nella contrattazione collettiva formatasi nella vigenza della precedente disciplina normativa possano continuare a ritenersi operative anche con riferimento al periodo di preavviso previgente, fissato nel termine non inferiore ai 15 giorni. Vengono anche chiesti chiarimenti circa la questione relativa alla possibilità per il datore di lavoro, anche in presenza di una richiesta del lavoratore nel rispetto del termine minimo di

preavviso, di disporre una diversa collocazione temporale di fruizione del congedo in ragione di comprovate esigenze di funzionalità organizzativa.

Nel rispondere il Ministero chiarisce che il Legislatore è intervenuto a ridurre il limite minimo del periodo di preavviso da quindici a cinque giorni, fermo restando, in continuità con la normativa previgente, il rinvio alla contrattazione collettiva per la disciplina delle modalità e dei criteri di fruizione dei suddetti congedi. Perciò si può ritenere che le clausole della contrattazione collettiva già vigenti alla data di entrata in vigore del D.lgs. 80/2015 continuano ad essere efficaci anche in relazione alla individuazione dei termini di preavviso nella stessa previsti.

Per quanto riguarda il secondo quesito si chiarisce che resta ferma la possibilità di disciplinare la fruizione dei congedi attraverso accordi da prendere anche a cadenza mensile con i richiedenti o con le loro rappresentanze aziendali, volti a contemperare la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto alla cura della famiglia.